

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 440-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 28 febbraio 1973*

*modificato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1975 (V. Stampato n. 1850)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

**e col Ministro della Difesa**

(TANASSI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 maggio 1975*

**Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei  
soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari  
richiamati e trattenuti alle armi**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le misure del sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, indicate nell'articolo 1 della

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, è sostituito dal seguente:

« Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio 1934,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

legge 10 dicembre 1957, n. 1248, sono stabilite come appresso:

a) per il militare, nei casi in cui spetta ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 gennaio 1934, n. 115	L. 1.000
b) per la moglie . . . . . »	1.000
c) per il figlio . . . . . »	600
d) per il genitore . . . . . »	600
e) per il fratello o la sorella »	450
f) per l'avo o l'ava . . . . . »	450

## Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 2490 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1972 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito nelle seguenti misure:

a) per il militare . . . . .	lire 2.500
b) per la moglie . . . . . »	2.000
c) per il figlio . . . . . »	1.500
d) per il genitore . . . . . »	800
e) per il fratello o la sorella . . . . . »	600
f) per l'avo o l'ava . . . . . »	600 ».

## Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 4281 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.